

ROBERTO MENGARELLI

*Dottore Commercialista
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI

LUGLIO 2020

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2019 è avvenuto entro il 30.6.2020, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2020; • versare l'IVA a debito.
16.7.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.7.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2019; • primo acconto dei contributi per l'anno 2020. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.7.2020	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL "Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e im-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		prese di assicurazione.
20.7.2020	Versamento saldo IVA 2019	<p>I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non ancora effettuato e se non rientra nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da Coronavirus che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili); • con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020. <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.7.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.7.2020	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2020. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.</p> <p><i>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2020 sia complessivamente inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 20.10.2020.</i></p>
<p>Attenzione: per tutti i versamenti dovuti in data 20 luglio, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ha inviato al Governo una richiesta ufficiale di ulteriore proroga (al 30 settembre), ma al momento non risultano risposte</p>		
25.7.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2020, in via obbligatoria o facoltativa.
30.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>all'IVAFE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2019; • primo acconto dei contributi per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2020	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>
30.7.2020	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.7.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2020	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2019; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2020	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2020	Versamento rate da modelli REDDITI 2020	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2020, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2020	Versamento rate da modelli REDDITI 2020	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2020, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.
31.7.2020	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2020; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2020	Trasmissione dati operazioni con l'estero (esterometro)	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2020	Trasmissione dati corrispettivi mese di giugno	I soggetti che non si sono ancora dotati di registratore di cassa in grado di trasmettere automaticamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, debbono effettuare con unica comunicazione la trasmissione dei dati dei corrispettivi conseguiti nel mese di giugno. L'adempimento può essere assolto direttamente o per mezzo di un intermediario.